

## *Passaggio generazionale in esenzione di imposta*

Le singole categorie di quote fornite di diritti diversi non costituiscono una frazione di una partecipazione unitaria, bensì rappresentano ciascuna una quota di partecipazione del socio che la detiene, alla quale conseguono diritti diversi. L'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dell'imposta di successione e donazione può essere invocata solo in relazione al trasferimento delle categorie di quote di partecipazione titolari di diritti di voto che, quindi, consentano ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. È quanto emerge dalla risposta ad interpellato n. 262/22. Nel caso di specie, l'Ufficio è stato chiamato a giudicare della possibile applicazione dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del TUS ad un passaggio generazionale di una partecipazione detenuta in una costituenda holding familiare. A giudizio dell'istante, sulla base del principio dell'unicità delle partecipazioni detenute in srl, si sarebbe potuta applicare l'esenzione al valore dell'intera partecipazione, ancorché le uniche quote attributive della maggioranza dei voti esercitabili in sede di decisione dei soci non rappresentino l'intera partecipazione, essendo quest'ultima composta soprattutto da quote prive di diritto di voto. L'Ufficio si è soffermato sulla ratio alla base del trattamento agevolativo di cui all'art. 3, comma

4-ter, del TUS richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2020. Le conclusioni dell'Ufficio si sono basate su tre "casisaldi": in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, l'esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consenta ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo; la nozione di controllo di diritto si realizza quando un soggetto "dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria"; le singole "categorie di quote fornite di diritti diversi" non costituiscono una "frazione" di una partecipazione unitaria, bensì rappresentano ciascuna una quota di partecipazione del socio che la detiene, alla quale conseguono diritti diversi. L'esenzione del tus non può trovare applicazione per le categorie di quote che non attribuiscono il diritto di voto ma solo al trasferimento mortis causa delle categorie di quote di partecipazione che consentano ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Le quote prive dei diritti di voto saranno interamente sottoposte all'imposta di successione senza alcuna esenzione.

*Federico Cocchi e Davide Greco*